VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLO SCI CLUB GUASTALLA - Associazione Sportiva Dilettantistica in data 29.09.20

Alle ore 21,00 del giorno 29 Settembre 2020 in seguito a regolare convocazione si é riunita, tramite piattaforma web (Google meet), per ottemperare alla normative sanitarie restrittive anti-Covid in essere che limitano le aggregazioni di piu' persone, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione " SCI CLUB GUASTALLA – Associazione Sportiva Dilettantistica " per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra DELLA SALDA MONICA, Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Segretario estensore Sig.ra BAIOCCHI CRISTINA, esplicitamente incaricata dal Presidente medesimo.

Verificata in seconda convocazione la regolarità e validità dell'assemblea il Presidente procede al controllo dei soci regolarmente iscritti.

Risultano, secondo le disposizioni statutarie allo stato dotati della qualifica di soci e presenti all'assemblea n. 24 soci + n. 3 deleghe (come da elenco allegato), tutti regolarmente convocati alla presente assemblea e presenti oggi alla stessa.

Il Presidente procede, pertanto, all'illustrazione dell'Ordine del Giorno:

1. Viene proposta la variazione dello Statuto Sociale nei seguenti punti: Art. 1 viene tolto l'indirizzo sociale, per consentire un piu' facile modifica dell'indirizzo stesso; Art. 3 viene tolta la parola Uisp, per consentire una paritetica valutazione degli EPS ai quali associarsi; Art. 10, Art. 12 e Art. 15 viene inserita la possibilità di comunicare anche tramite mail, sms o similare; .

Dopo breve discussione il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto. Constatata la regolarità della votazione e l'esito favorevole raggiunto con la totalità dei voti presenti, nessuno contrario, nessuno astenuto, il Presidente dichiara approvate le variazioni indicate. (vedi anche allegato nello specifico)

2. Nessun intervento

Non avendo nessuno chiesto la parola sul 2° punto dell'O.d.G. l'assemblea viene chiusa alle ore 22,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

In allegato elenco dei Soci presenti tramite piattaforma Web (ed eventuali deleghe)

Rodolfi Carlo	Musi Guido
Rodolfi Sara	Musi Marco
Rodolfi Laura	Ghiselli Luca
Baiocchi Cristina	Fontanili Valentina
Rabitti Alessia	Malagutti Patrizia
Della Salda Cristina + delega Valenza Denny	Ligabue Laura
Bernardi Alessio	Simonazzi Remo
Della Salda Monica	Baroni Giuseppe + delega Subazzoli Andrea
Pavesi Fausto	Bellini Paolo
Pavesi Alena India	Benaglia Rossana
Giglioli Roberto + delega Vezzani Luca	
Giglioli Giulia	
Martignoni Roberto	
Martignoni Marco	

N.B.: annullate n. 3 deleghe: Papazzoni Daniela / Alessandri Marco / Alessandri Giulia, in quanto il beneficiario (della Salda Cristina) era già indicata su altra delega

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 21 OTT. 2020 SERIE 3

N. 5203 CON € 200,00

IL DIRETTORE DELL'U.T.D.

DR. CARLO CICCARELLI

Loretta Bordiani

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia

STATUTO

ART. 1° - DENOMINAZIONE E SEDE

1 - E' costituita in Guastalla (RE), una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Sci Club Guastalla - associazione sportiva dilettantistica" in breve indicata anche "Sci Club Guastalla asd".

ART. 2° - SCOPO

1 - L'Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2 - Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per fine la promozione, principalmente dello sci e degli sport invernali in genere e secondariamente l'esercizio di altre attività sportive, sempre a livello dilettantistico (quali: ciclismo, calcio, podismo, ecc.) e di ogni altra iniziativa Sportiva o ricreativa, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni disciplina Sportiva.
L'Associazione potrà raggiungere il suo scopo attraverso:
a) la promozione e la formazione di squadre di sportivi non professionisti per la partecipazione alle gare sportive e ai vari campionati, organizzati dalla F.I.S.I. o da altri Enti di Promozione Sportiva;
b) la gestione di un centro di avviamento agli sport invernali con una scuola rivolta ai ragazzi, corsi di sci alpino e nordico per adulti, corsi di preparazione allo sci;
c) l'organizzazione e la promozione in proprio o per conto terzi di manifestazioni sportive, agonistiche e non;
d) l'organizzazione di iniziative sportive, turistiche e ricreative, servizi, attività culturali, atte a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci;
e) la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica Sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede o altro luogo adatto, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
f) lo svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;

3 - L'Associazione é affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), oltre ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e potrà affiliarsi ad altre Federazioni del Coni o ad altri Enti di Promozione Sportiva anche per altre attività sportive.

4 - L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, libere, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per particolari necessità (es.: assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare e specializzare le sue attività, ecc.). Nel caso, poi, di grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione.

5 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali è associata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che gli organi preposti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività Sportiva.

6 - Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e i regolamenti delle Federazioni e/o Ente di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

7 - L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART. 3° - DURATA

1 - La durata dell'Associazione é illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4° - DOMANDA DI AMMISSIONE

1 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e Sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine Sportiva in ogni rapporto collegato all'attività Sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e procedere al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

3 - Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. L'impegno é annuale e si intende rinnovato di anno in anno.

4 - La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5 - In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7 - L'Associazione dovrà tesserare alla Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva tutti i propri soci.

8 - Il numero dei soci é illimitato.

ART. 5° - DIRITTI DEI SOCI

1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3 - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4 - I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
5 - E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6° - DECADENZA DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria, da presentare per iscritto;
b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 Dicembre. In questo caso potranno essere riammessi con la procedura dell'art. 4.2;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.
2 - Viene escluso qualsiasi rimborso ai soci, in caso di recesso.
3 - Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
4 - L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

ART. 7° - ORGANI SOCIALI

1 - Gli Organi Sociali sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2 - Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 8° - ASSEMBLEA

1 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2 - La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) almeno 1/10 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto, indicando l'ordine del giorno proposto.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3 - L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5 - L'assemblea nomina un segretario e due scrutatori, solo in caso di elezioni. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6 - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 9° - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2 - Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
3 - Hanno diritto di voto e di elettorato tutti gli associati che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea. Gli associati più giovani sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio dell'Associazione. Tale rappresentanza di diritto é cumulabile con le altre deleghe di cui all'art. 9.2.

ART. 10° - ASSEMBLEA ORDINARIA

1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o messaggio sms o similare. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2 - L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in merito a:
a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
b) approvare il Bilancio consuntivo e per esaminare il Bilancio preventivo;
c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci, che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria, le proposte dei soci devono essere rese note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
e) nomina delle cariche sociali:
- i componenti il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario e due scrutatori, in caso di elezioni;

f) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo.
3 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

ART. 11° - VALIDITA' ASSEMBLEARE

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3 - Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 12° - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, messaggio sms o similare. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
3 - E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
4 - L'Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali é stata convocata.

ART. 13° - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali, discipline associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 14° - DIMISSIONI

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2 - Nel caso di impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3 - Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
4 - Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

ART. 15° - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2 - La convocazione é fatta a mezzo lettera, fax, telefono, posta elettronica, messaggio sms o similare, non meno di due giorni prima della adunanza.

ART. 16° - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
b) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
c) se necessario - nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo;
d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

h) amministrare il patrimonio sociale ed erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto per la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale;
i) gestire la vita dell'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
l) prendere contatti con coloro che volessero contribuire economicamente per agevolare la gestione dell'Associazione.
m) determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;

ART. 17° - IL PRESIDENTE

1 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

ART. 18° - IL VICE PRESIDENTE

1 - Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 19° - IL SEGRETARIO

1 - Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 20° - IL RENDICONTO

1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 20° - ANNO SOCIALE

1 - L'anno sociale e l'Esercizio Finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Direzione Provinciale di Reggio Emilia - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia

ART. 22° - PATRIMONIO SOCIALE

1 - I mezzi finanziari sono costituiti:
a) dalle quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente;
b) dalle eventuali elargizioni, lasciti o donazioni fatte dai soci o da terzi;
c) dai contributi di enti ed associazioni;
d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione;
f) da proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte esclusivamente in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque sempre finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
2 - l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali.

ART. 23° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
2 - La parte che vorrà sottoporrre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3 - L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
4 - L'arbitrato avrà sede in Guastalla, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

ART. 24° - SCIOGLIMENTO

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3 - La destinazione del patrimonio residuo sarà effettuata a fini di utilità sociale, salva diversa disposizione di legge. E' escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

ART. 25° - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme previste dal codice civile in materia di Enti Non Commerciali (ENC) e dalla normativa del CONI e dai regolamenti e statuti della relativa Federazione ed Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Guastalla, lì 29 Settembre 2020

REGISTRATO A DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 21 OTT. 2020 SERIE 3
N. 5203 CON € 2° ORIGINALE
IL DIRETTORE DELL'U.T. DR. CARLO CICCAROLI

Lorella Borciani

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE